

UNA (ESPOSIZIONE) TUTELA INTEGRALE

.....oltre la Corte dei Conti

Webinar 4 Marzo 2026 • Legge 7.1.2026 n. 1



Avv. Anna Berra

Le Fonti

- Legge 1 del 7.1.2026 (Entrata in vigore il 22.1.2026)
- Modifica alla Legge 14 gennaio 1994 n 20 e ss (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
- Art. 1 Legge 1/2026 Modifica agli artt. 1 e 3 L. 20/1994: definizione colpa grave, potere di riduzione e polizza assicurativa
- Art. 4 Legge 1/2026: limiti sanzione
- Art. 6 Legge 1/2026: retroattività
- Art. 102 Costituzione
- Art. 103 Costituzione
- Cassazione civile Sez. Unite del 14/10/2025, n. 27404
- Art. 1218 Codice Civile
- Art. 2043 Codice Civile
- Art. 9 Legge Gelli-Bianco

Il Nuovo Scenario Normativo

- Tipizzazione della colpa grave: violazione manifesta della norma; errore grossolano
- Maggiore centralità del dolo (non è assicurabile) e illecito arricchimento
- Esclusione della risarcibilità: accordi transattivi, mediazioni, orientamenti giurisprudenziali prevalenti, pareri autorità competenti o atti sottoposti a controllo preventivo legittimità
- Riduzione quantitativa dell'addebito: il giudice contabile deve esercitare il potere di riduzione dell'importo, che non può superare il 30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua lorda del responsabile, salvo dolo o arricchimento illecito.
- Obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per colpa grave (ma non solo)
- Litisconsorzio necessario delle assicurazioni avanti alla Corte dei Conti e problema della chiamata del terzo
- Rafforzamento del profilo sanzionatorio: anche sospensivo
- Immediata applicazione anche ai procedimenti in corso
- Termine prescrizione quinquennale

Due giurisdizioni autonome: Corte dei Conti e Giudice ordinario

- La legge 1/2026 interviene sulla responsabilità amministrativo-contabile ex L. 20/1994 e sui poteri/controlli della Corte dei conti.
- Non ridefinisce espressamente il riparto con il giudice ordinario, che continua a conoscere delle azioni di responsabilità civile verso i dipendenti pubblici nei casi non riconducibili al danno erariale o all'ambito di giurisdizione contabile.
- Le Responsabilità civile e penale integrale rimangono invariate e inalterate.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

- **Art. 102 Costituzione:** La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
- **Art. 103 comma 2 Costituzione:** La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

Cassazione civile Sez. Unite 14/10/2025 n. 27404

Cosa dicono i giudici della Suprema Corte in ordine alla giurisdizioni:

- L'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal p.m. dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice.

Corte di Appello di Torino ordinanza del 5.2.2026

Cosa dicono i giudici di merito:

- *Il Consigliere istruttore, preso atto del contenuto delle memorie delle parti, ritenuto opportuno anche in seguito alla normativa sopravvenuta, dopo discussione con le parti, a fini transattivi, delle questioni giuridiche rilevanti, formula la seguente proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.: nei rapporti tra appellante e ..., rinuncia all'appello con contributo a favore di della somma di euro 1000,00, oltre oneri accessori a titolo di contributo spese del presente grado;*
- *nei rapporti tra l'appellante e (la sua assicurazione), anche in considerazione, a livello transattivo, dei principi discendenti dall'art. 1917, Il c. c.c. e dalle questioni relative alla possibilità, tanto di chiamata in causa in garanzia dinnanzi alla Corte dei Conti, quanto alla possibilità di emettere sentenze condizionate anche in caso di garanzia assicurativa; copertura, da parte di (la sua assicurazione) del proprio assicurato in caso di sua soccombenza dinnanzi alla Corte dei conti con esclusione delle spese sostenute dinnanzi alla Corte stessa.*

COESISTENZA GIURISDIZIONE PENALE CIVILE CONTABILE

Cosa dicono i giudici di merito:

- *Soggetto interessato: Ruolo apicale in un Ente Nazionale/previdenziale*
- *Condanna in sede penale per il reato di corruzione passata in giudicato*
- *Condanna innanzi alla Corte dei conti del Lazio con sentenza n° 455 del 2023 per danno all'immagine quantificato in circa euro 270.000,00 (pari al doppio del ricavato dagli eventi corruttivi)*
- *Attualmente **sub iudice civile** la causa per il risarcimento del danno da lesione patrimoniale (unitamente a circa 100 convenuti in solido) per ammontare di oltre 200 milioni di euro e*
- *Ulteriori 50 milioni euro per danno all'immagine*

IL LIMITE DEL 30% NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI (SIGNIFICATO)

La condanna contabile non mira più, in via ordinaria, alla reintegrazione piena del pregiudizio economico, ma a una “*quota*” del danno, con chiara valenza di misura sanzionatoria ed esemplare.

Ma Dove Finisce il 70% Residuo?

Condanna Contabile

30%

Limite massimo Corte dei Conti

Esposizione Residua

70%

Azionabile in sede civile!

Due Giurisdizioni, Due Responsabilità

- **Corte dei Conti:** danno erariale, natura sanzionatoria
- **Giudice ordinario:** Responsabilità civile, pieno ristoro
- Le due azioni sono autonome e cumulabili
- Unico limite: no doppia riparazione per stesso danno

QUESTIONE DI COORDINAMENTO

Il punto decisivo non è tanto la coesistenza astratta delle due azioni, quanto il coordinamento fra loro per evitare duplicazioni risarcitorie.

Chi Può Agire Davanti al Giudice Ordinario

La Pubblica Amministrazione

Per rivalsa o regresso sul danno integrale subito

I Terzi Privati

Cittadini, utenti, imprese danneggiati

L'Azione della Pubblica Amministrazione

- Responsabilità civile contrattuale (art. 1218 c.c.)
- Risarcimento integrale del danno civilistico
- Nessun vincolo al tetto del 30% contabile
- Può agire per recuperare il residuo non coperto

L'Azione dei Terzi Privati Danneggiati

- Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
- Azione diretta contro il dipendente o solidale con PA
- Pieno ristoro del pregiudizio subito
- Non condizionata dai limiti del giudizio contabile

Il Rischio del Cumulo di Azioni

Il dipendente può essere esposto contemporaneamente a:

- Giudizio contabile (condanna ridotta al 30%)
- Giudizio civile promosso dalla PA
- Giudizio civile promosso da terzi privati

MANCATO COORDINAMENTO LEGGI GELLI-BIANCO

- Per un medico dipendente pubblico oggi coesistono due “tetti” molto diversi: quello generale della L. 1/2026 per il danno erariale davanti alla Corte dei Conti e quello speciale (più elevato) della L. 24/2017 “Gelli-Bianco” per la rivalsa sanitaria.
- I due tetti “pubblicistici”
L. 1/2026 la condanna del dipendente non può superare il 30% del danno accertato e comunque non può oltrepassare il doppio della retribuzione lorda annua, salvo dolo o illecito arricchimento.

L. Gelli-Bianco, art. 9: per il sanitario “pubblico” in caso di colpa grave la condanna è contenuta entro un massimo pari al triplo della retribuzione/corrispettivo annuo del medico.

UN ESEMPIO PRATICO

Ipotesi

- Medico ospedaliero dipendente pubblico
- Stipendio lordo € 70.000,00
- Danno pagato dalla Struttura al paziente € 600.000,00

Legge Gelli:

€ 70.000,00 * 3 = € 210.000,00

Legge 1/2026

30% di 600.000,00 = € 180.000,00 – Doppia retribuzione annua € 70.000,00 * 2 = € 140.000,00

Davanti al Giudice Ordinario:

€ 600.000,00

OLTRE L'OBBLIGO ASSICURATIVO

La legge 1/2026 prevede infine un obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave, a carico di chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti

UN POLIZZA INTEGRALE

Copertura Assicurativa Integrale

Una polizza efficace deve coprire:

- Responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti)
- Responsabilità civile verso la PA
- Responsabilità civile verso terzi privati

Caratteristiche della Polizza Adeguata

- Massimali proporzionati al danno potenziale integrale
- Copertura colpa grave su tutte le giurisdizioni
- Inclusione spese legali per difesa civile e contabile
- Operatività anche in caso di azioni concorrenti
- Adeguata retroattività e postuma
- Mantenere la continuità assicurativa

I Benefici della Protezione Completa

- Tutela patrimoniale personale su tutti i fronti
- Serenità nell'esercizio delle funzioni pubbliche
- Copertura contro azioni imprevedibili di terzi
- Protezione adeguata al reale rischio normativo

Proteggi il Tuo Patrimonio

In attesa di una normativa più chiara

Grazie per l'Attenzione



Avv. Anna Berra
info@bcstudiolegale.com